

Messaggio aggiuntivo

numero

6955 A

data

23 dicembre 2014

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Legge sugli aiuti allo studio, modifica art. 29

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

richiamato il messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 inerente all'adozione della nuova Legge sugli aiuti allo studio (LAsT), con il presente messaggio aggiuntivo ci permettiamo di evidenziare come nel corso delle analisi delle domande di borsa di studio per l'anno scolastico 2014/2015 siamo stati confrontati con una richiesta per un corso di perfezionamento professionale la cui tassa ammontava a ca fr. 30'000.- e con uno scoperto totale (fabbisogno + spese di formazione) di ca. fr. 37'000.-. Fino ad ora casi con importi rilevanti superiori a fr. 16'000.- non erano conosciuti.

Per queste fattispecie di principio e per analogia con gli attuali assegni di studio viene riconosciuto l'importo massimo di fr. 16'000.-, ma formalmente né con il regime attuale, né nel quadro della nuova legge sono stati definiti dei massimali. Ritenendo doveroso contenere le spese per questa tipologia di aiuti allo studio, con il presente messaggio aggiuntivo si propone una modifica dell'art. 29 LAsT.

Gli artt. 4 cpv. 3, 28 e 29 LAsT regolano la possibilità di ottenere un aiuto al perfezionamento professionale e riprendono le attuali norme del Regolamento delle borse di studio (artt. 2 cpv. 4, 18 e 19). In particolare l'art. 29 LAsT, come da messaggio n. 6955, prevede:

Art. 29

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso.*

²*Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.*

³*Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.*

La norma indica che l'importo massimo corrisponde alla tassa del corso e che il calcolo considera il fabbisogno effettivo durante la formazione. Visto quanto precede, si propone di specificare che l'aiuto massimo è di fr. 16'000.-. Per questo il primo cpv. della disposizione va modificato come segue:

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.-.*

Il commento alla norma di cui al messaggio n. 6955 può così essere completato:

“Il contributo è pari ai costi diretti di formazione, dai quali va sottratta la parte del reddito del richiedente durante la formazione destinabile a questo scopo, nonché la parte che può

essere ragionevolmente coperta con suoi risparmi o con contributi dei genitori, del coniuge, del partner registrato, del partner convivente o di terzi. Onde determinare il fabbisogno minimo vitale del richiedente durante la formazione è possibile procedere in analogia a quanto previsto per l'assegno di riqualificazione professionale (tesi confermata dal Consiglio di Stato in decisioni puntuali). Con la presente legge si propone di mantenere questa prassi consolidata.

Visti i possibili importanti costi di alcuni corsi, ritenuto che finora per prassi si limitava il contributo a fr. 16'000.- in analogia con quanto previsto per gli assegni di studio, richiamata l'importanza di non lasciare spazio a un'eventuale diversa interpretazione, si propone di specificare che, in ogni caso, l'importo massimo erogato ammonta a fr. 16'000.- per l'intero corso.”

Considerato quanto precede, vi invitiamo ad approvare la modifica dell'art. 29 cpv. 1 proposta con il presente messaggio aggiuntivo, integrandola con il testo della legge presente nel messaggio del 25 giugno 2014 n. 6955.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella